

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2002.

Roma, .....

"Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 97 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge 9 maggio 1999, n. 168;

VISTO l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.477 e 6 novembre 2000, n.347, con i quali, fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, è stato determinato, in via provvisoria, rispettivamente il riordino del Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia musicale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del .....

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del .....

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la Funzione Pubblica e del Ministro Economia e Finanze,

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; b) per Ministero, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;

d) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) per CONVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema Universitario;

f) per CSPI, il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

g) per CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

h) per CNAM il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

- i) per PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- j) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- k) per CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- l) per CNSU, il Consiglio nazionale studenti universitari di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- m) per AST e CSN, l'Assemblea della scienza e della tecnologia e i Consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- n) per GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
- o) per INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
- p) per INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione;
- q) per IRRE, Istituto Regionale di Ricerca Educativa;
- r) per AIPA, l'autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

## Art. 2

### Articolazione del Ministero

1. Il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell'Art. 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, in tre Dipartimenti e sei servizi di livello dirigenziale generale.
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di: a) Dipartimento per l'Istruzione; b) Dipartimento per l'Università e l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; c) Dipartimento per la Ricerca. Nell'ambito dei predetti dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. I servizi di livello dirigenziale generale assumono la denominazione di: a) Servizio per gli affari finanziari e bilancio; b) Servizio per gli affari internazionali; c) Servizio per la comunicazione; d) Servizio per il personale del Ministero, acquisti e affari generali; e) Servizio studi e programmazione; f) Servizio per i sistemi informativi.
4. Il Ministero è articolato, a livello periferico, in uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D. L.vo n. 300/99, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.

## Art. 3

### Attribuzioni dei Capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
2. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.
3. Il capo del dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n.300 del 1999 a mezzo di uffici di livello dirigenziale non generale posti alle sue dirette dipendenze.

## Art. 4

### Conferenza permanente dei direttori generali

1. I capi dei dipartimenti, i direttori generali del Ministero preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti, ai servizi e agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al

Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza è presieduta, a turno, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni tre mesi.

2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimenti, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.

3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della Conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della Conferenza è assicurato dal servizio per il personale del Ministero, acquisti e affari generali.

## Art. 5

### Dipartimento per l'istituzione

1. Il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale, definizione dei criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione Europea, assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n.23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112.

2. Il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici; b) direzione generale per lo studente; c) direzione generale per i rapporti con i servizi formativi delle autonomie locali e per l'istruzione post-secondaria; d) direzione generale per il personale della scuola.

3. Al dipartimento si rapportano funzionalmente gli uffici scolastici regionali di cui al successivo Art. 9.

4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricula e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti; alle attività preliminari alla adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 20 luglio 1999 n. 258; alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per la innovazione e la ricerca innovativa; alla vigilanza sulla Fondazione Museo Nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258 e alla vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, nei confronti degli altri enti ivi previsti. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CNPI ovvero del CSPI e della Conferenza dei Presidenti degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa.

5. La direzione generale per lo studente svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati, agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile; alle attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle

- consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti.
6. La direzione generale per i rapporti con i servizi formativi delle autonomie locali e per l'istruzione post-secondaria cura le attività istruttorie per la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-Città e la Conferenza Unificata, svolge inoltre, fatte comunque salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni dell'amministrazione della istruzione in materia di: percorsi di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore; vigilanza sull'agenzia per la formazione e l'Istruzione professionale di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
7. La direzione generale per il personale della scuola svolge i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione, all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale, alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza e programmazione delle politiche formative a livello nazionale, agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
8. Le attività relative alla elaborazione degli indirizzi generali di organizzazione dei servizi amministrativi e scolastici sul territorio e le attività di coordinamento del servizio ispettivo sono svolte dal capo dipartimento a mezzo di tre specifici uffici secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3.
9. I dirigenti con funzione tecniche dipendono funzionalmente dal capo Dipartimento, dai Direttori Generali e dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e seconda della loro assegnazione, ed hanno le seguenti macroaree di competenze: sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi, supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; funzione Ispettiva.

#### Art. 6

##### Dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Il dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione, attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istituzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; competenze relative all'attuazione della legge 21 dicembre 1999, n.508 concernente l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Il dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per l'università; b) direzione generale per lo studente e il diritto allo studio; c) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. La direzione generale per l'università svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi della edilizia; esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; monitoraggio degli ordinamenti universitari; rapporti con il CUN, con il CRUI e con il CONVSU per gli atti di competenza; verifiche amministrativo-contabili; monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; rapporti con il Ministero della salute per le attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; raccordo con il sistema

scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori, ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca., promozione e attuazione degli accordi internazionali e delle attività inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria; elaborazione previsioni a breve, medio e lungo termine, sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CUN e del CONVSU.

4. La direzione generale per lo studente e il diritto allo studio svolge nel settore universitario e nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i compiti relativi a: indirizzo per l'attuazione del diritto allo studio e sulla condizione studentesca; attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; coordinamento, promozione e sostegno delle attività di formazione continua, permanente e ricorrente delle università, razionalizzazione delle condizioni di accesso; tutoraggio, collegi e, per quanto non di competenza delle regioni, residenze universitarie, iniziative sportive a livello nazionale. anagrafe degli studenti; raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporti con il CNSU, per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CNSU.

5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, promozione, e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni, rapporto con il CNAM per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria al CNAM.

6. Le attività relative alla elaborazione degli indirizzi generali di organizzazione sono svolte dal capo dipartimento a mezzo di uno specifico ufficio secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3.

## Art. 7

### Dipartimento per la ricerca

1. Il dipartimento per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree: indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale e internazionale; programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali, monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; coordinamento delle iniziative degli altri ministeri inerenti la ricerca; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e alla integrazione con la ricerca pubblica.

2. Il dipartimento per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per le relazioni internazionali; b) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca; c) direzione generale per gli Enti, Pubblici di ricerca.

3. La direzione generale per le relazioni internazionali svolge i compiti relativi alla: promozione della cooperazione scientifica internazionale in materia di ricerca; promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca; partecipazione a commissioni della Unione Europea e ad organismi comunitari; sviluppo di rapporti bilaterali; supporto alla redazione del PNR; agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione e programmi comunitari; attività preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca; analisi e diffusione della normativa comunitaria delle modalità di interazione con gli organismi comunitari; individuazione di opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e promozione all'utilizzo; rapporti con la segreteria tecnica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1999, n.204 e con CEPR, CIVR, AST, CSN.

4. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca svolge i compiti relativi alla: promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e internazionali; predisposizione e attuazione del programma operativo plurifondo per le aree depresse; assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi Comunitari; cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; supporto alla redazione del PNR, incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi, monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; rapporti con la segreteria tecnica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 e con CEPR, CIVR, AST e CSN; anagrafe delle ricerche. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria per il funzionamento del CEPR, CIVR, AST e CSN.
5. La direzione generale per gli Enti Pubblici di ricerca svolge i compiti relativi a: gli indirizzi per la programmazione, il finanziamento e lo sviluppo degli enti di ricerca; lo sviluppo dell'autonomia e la razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; il supporto alla redazione del PNR; la vigilanza e il controllo sulle attività degli enti di ricerca; lo sviluppo e il sostegno rete GARR, e delle altre infrastrutture tecnologiche per la ricerca; i rapporti con la segreteria tecnica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 e con CEPR, CIVR, AST e CSN.
6. Le attività relative al coordinamento delle iniziative degli altri ministeri inerenti la ricerca sono svolte dal capo dipartimento a mezzo di uno specifico ufficio secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3.

## Art. 8

### Servizi

1. I servizi sono uffici di livello dirigenziale generale per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi forniscono il supporto necessario per l'esercizio dell'azione amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro.
2. Il servizio per gli affari finanziari e bilancio svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici regionali. Sulla base delle direttive del Ministro, coordinandosi con i dipartimenti ed i servizi, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, le operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria. L'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano a obiettivi comuni dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; elabora le linee guida per la gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche.
3. Il servizio per gli affari internazionali cura, coordinandosi con i competenti uffici dei dipartimenti per l'istruzione e per l'università e l'alta formazione, le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi, cura, in collaborazione con il servizio studi e programmazione, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza all'interno dei dipartimenti di riferimento, definisce e realizza i programmi finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione.
4. Il servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione coordinandosi con i dipartimenti, le direzioni generali ed i servizi; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico, cura i rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri Enti e organi di informazione.
5. Il servizio per il personale del Ministero, acquisti e affari generali svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico,

dirigente e non, del Ministero, nonché al reclutamento, alla formazione generale, all'amministrazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione, alla mobilità e al trattamento di quiescenza e previdenza, alla pianificazione e allocazione delle risorse umane del Ministero; ai servizi generali dell'amministrazione centrale, alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale comune agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale fatti salvi i contratti di competenza del servizio sistemi informativi; alle competenze dell'Ufficio del Consegretario; al servizio di cassa; ai servizi di centralino, di portineria e di trasporto; ai servizi di pulizia e di manutenzione; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali, alle direzioni generali e ai servizi su contrattualistica ed elaborazione di capitolati, alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito del servizio è istituito il servizio di segreteria della Conferenza permanente dei direttori generali.

6. Il servizio studi e programmazione promuove e svolge, a supporto dei processi di programmazione, indirizzo e controllo, attività di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti quantitativi e qualitativi anche trasversali ai sistemi stessi, fornisce elaborazioni, studi ed analisi ai dipartimenti, alle direzioni generali ed ai servizi per aspetti tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; contribuisce alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione. Presso il servizio è allocato il servizio di statistica istituito presso il Ministero a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tale ufficio, avvalendosi anche degli apporti del sistema informativo, costituisce una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

7. Il servizio sistemi informativi cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i dipartimenti, gli altri servizi e gli uffici scolastici regionali, con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi universitari di calcolo per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica, coordinandosi con gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del ministero, le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; collabora alla realizzazione della formazione a distanza; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; cura i rapporti con l'AIPA; provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche, provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con Regioni, Enti Locali ed altri soggetti esterni.

## Art. 9

### Uffici scolastici regionali

1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma della vigente legislazione.

2. L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tal fine operano a livello provinciale o subprovinciale, i centri servizi amministrativi.

3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con il dipartimento per l'istruzione e con i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula al servizio per gli affari finanziari e bilancio e al dipartimento per l'istruzione le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto comunque dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente all'offerta formativa integrata e all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali e sulle scuole straniere in

Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale stipula i contratti individuali di lavoro ed emette i relativi atti d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio scolastico regionale si avvale anche dell'Istituto regionale di ricerca educativa.

4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettera f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del dipartimento per l'istruzione.

6. I centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale o subprovinciale, le funzioni relative alla assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie provinciali e alla formulazione di proposte per l'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; alla promozione e verifica della coerenza tra il piano di offerta formativa e le politiche definite a livello regionale, al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I centri servizi amministrativi a valenza provinciale sono affidati a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i centri servizi amministrativi a valenza subprovinciale possono essere affidati anche a personale appartenente alla posizione apicale dell'ordinamento del comparto.

7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n.246.

8. Il Ministro entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determina le linee guida per l'organizzazione degli uffici scolastici regionali sul territorio, il Ministro adotta, su proposta avanzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale in coerenza con le linee guida, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti.

## Art. 10

### Ruolo del personale e dotazione organica

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione del Ministero è rideterminata come segue:

a) relativamente al personale di livello dirigenziale generale da preporre ai dipartimenti, la dotazione organica è determinata nel numero di 3 unità;

b) relativamente al personale dirigenziale da preporre agli uffici di livello dirigenziale generale, la dotazione organica è rideterminata nel numero di 34 unità;

c) relativamente al personale di livello dirigenziale generale che svolge funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici, come previsto dall'articolo 19, comma 10, del D. L.vo. 165/2001, la dotazione organica è determinata nel numero di 5 unità, da assegnare nel numero di unità a ciascun dipartimento e di due unità al servizio di controllo interno;

d) relativamente al restante personale con qualifica dirigenziale. la dotazione organica è ridotta, complessivamente, a 801 unità,

e) relativamente alle unità di personale non dirigenziale, la dotazione organica è rideterminata secondo le allegate tabelle A e B.

2. La dotazione organica di cui al comma 1, lettera d) è ridotta di 14 posti funzione di dirigenti di seconda fascia, a copertura dei maggiori oneri determinati dall'incremento della dotazione dei dirigenti di prima fascia, pari a sette unità.

3. La dotazione organica di cui al presente articolo è, altresì, ridotta in relazione a trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e con le procedure ivi previste.
4. L'attuazione del presente regolamento, non comporta aggravii di spesa.

#### Art. 11

##### Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposto a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

#### Art. 12

##### Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.477 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n.347.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**TABELLA A**

(articolo 10, comma 1, lettera d))

<b>Tabella della dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale</b>	
<i>Area A</i>	693
B1	868
B2	2.097
B3	2.249
<i>Totale Area B</i>	5.214
C1	2.015
C2	1.580
C3	1.070
<i>Totale Area C</i>	4.665
<i>Totale</i>	<b>10.572</b>

**TABELLA B**

(articolo 10, comma 1, lettera d))

<b>Tabella della dotazione organica del personale non dirigenziale articolata per Amministrazione centrale e periferica</b>	<b>Amm.ne Centrale</b>	<b>Amm.ne Periferica</b>	<b>TOTALE</b>
<i>Area A</i>	153	540	693
B1	174	694	868
B2	413	1.684	2.097
B3	425	1.824	2.249
<i>Totale Area B</i>	1.012	4.202	5.214
C1	523	1.492	2.015
C2	380	1.200	1.580
C3	264	806	1.070
<i>Totale Area C</i>	1.167	3.498	4.665
<i>Totale</i>	<b>2.332</b>	<b>8.240</b>	<b>10.572</b>

MIUR  
Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca

*Progetto per la revisione organizzativa*

*Organigramma secondo la bozza di regolamento organizzativo*


***Il modello***

Sulla base delle decisioni prese nelle precedenti riunioni riportiamo di seguito una visione di insieme del disegno organizzativo del Ministero.

I "numeri" del modello sono i seguenti:

- 6 servizi trasversali a livello extradipartimentali (equiparati a Direzioni Generali)
- 3 Dipartimenti
- 10 Direzioni Generali
- 18 Uffici Scolastici Regionali
- Uffici di diretta collaborazione del Ministro
- 5 ulteriori posti di Direttore Generale (uno per ogni Dipartimento per funzioni di studio e ricerca e due presso il Servizio di Controllo Interno)

## Ipotesi organizzativa – I livello



## Ipotesi organizzativa del Ministero – Il livello

